

CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

PREMESSO CHE

- la Regione Piemonte ha approvato la legge nr. 32 del 1° dicembre 2008 "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004 nr.42" ;
- l'obiettivo di predetta legge è l'adeguamento ed il coordinamento della legislazione regionale ai principi introdotti in materia di tutela paesaggistica dal D.Lgs. 42/2004;
- l'art.3 al co. 2 della L.R. 32/2008 prevede l'autorizzazione paesaggistica delegata ai Comuni che si avvalgono delle competenze tecnico scientifiche della locale Commissione per il Paesaggio;
- il successivo art. 4 della precitata legge stabilisce criteri e condizioni per la costituzione di dette commissioni da istituirsi preferibilmente in forma associata;
- la D.G.R. nr. 34-10229 del 1° dicembre 2008 e la D.G.R. nr. 58-10313 del 16 dicembre 2008 dettano ulteriori specificazioni in merito alla costituzione delle commissioni;

VISTO l'art. 30 del D.Lgs. 267/00 che prevede che gli enti locali possono stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2020 n. 2-2640 che introduce modifiche ed integrazioni alla DGR 1 dicembre 2008 n. 34-10299 in merito ai requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica delle Commissioni Locali del Paesaggio;

ATTESO che i Comuni di Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa di San Michele, Condove, Mattie, Novalesa, San Didero, San Giorio di Susa, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Vaie, Venaus e Villar Focchiardo, intendono istituire il servizio, oggetto della presente convenzione, in forma associata;

Tutto ciò premesso

TRA

COMUNE di Borgone Susa rappresentato dal Sindaco Diego MELE
COMUNE di Bruzolo rappresentato dal Vice Sindaco Mario LAROTONDA
COMUNE di Bussoleno rappresentato dal Sindaco Bruna CONSOLINI
COMUNE di Caprie rappresentato dal Sindaco Andrea TORASSO
COMUNE di Caselette rappresentato dal Sindaco Pacifico BANCHIERI
COMUNE di Chianocco rappresentato dal Sindaco Mauro RUSSO
COMUNE di Chiusa di San Michele rappresentato dal Sindaco Fabrizio BORGESA
COMUNE di Condove rappresentato dal Sindaco Jacopo SUPPO
COMUNE di Mattie rappresentato dal Sindaco Marina PITTAU
COMUNE di Novalesa rappresentato dal Sindaco Piera CONCA.
COMUNE di San Didero rappresentato dal Sindaco Sergio LAMPO
COMUNE di San Giorio di Susa rappresentato dal Sindaco Danilo BAR
COMUNE di Sant'Ambrogio di Torino rappresentato dal Sindaco Antonella FALCHERO
COMUNE di Sant'Antonino di Susa rappresentato dal Sindaco Susanna PREACCO
COMUNE di Vaie rappresentato dal Sindaco Enzo MERINI
COMUNE di Venaus rappresentato dal Sindaco Avernino DI CROCE
COMUNE di Villar Focchiardo rappresentato dal Sindaco Emilio CHIABERTO

e l'UNIONE MONTANA VALLE SUSA, rappresentata dal presidente Pacifico BANCHIERI

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 – Oggetto –

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale al presente accordo.
2. La presente Convenzione ha per oggetto la gestione in forma associata delle funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e conseguente istituzione della “Commissione locale per il Paesaggio”, di seguito denominata brevemente Commissione; definisce, inoltre, i rapporti tra gli enti convenzionati.
3. L’obiettivo della presente convenzione è garantire la gestione del servizio nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, fornendo professionalità e responsabilità adeguate alla gestione del servizio stesso.

Art.2 - Modalità di gestione del servizio –

1. L’Unione Montana Valle Susa è individuata quale ente gestore. Essa assume tutti i provvedimenti necessari all’organizzazione, programmazione e gestione del servizio associato. Prevede nel proprio bilancio le spese di gestione del servizio e il rimborso delle quote da parte degli Enti convenzionati. Il Presidente dell’Unione Montana o suo Assessore delegato assume, di concerto con i Sindaci dei Comuni aderenti alla presente convenzione, i contratti necessari che vengono stipulati per lo svolgimento del servizio stesso.
2. Ogni Comune partecipa alle spese derivanti dalla predetta Convenzione nella proporzione di una unità sulle unità complessive.
3. Le spese da rimborsare annualmente da parte dei Comuni aderenti alla Convenzione sono quantificate dall’Unione Montana in ragione delle spese effettivamente sostenute e documentate per posta, cancelleria, stampati, ore di straordinario o compenso incentivante del personale addetto al servizio e rimborso spese di accesso dei membri della Commissione.
4. Entro il 31 marzo dell’anno successivo l’Unione Montana trasmette il consuntivo delle spese di cui al precedente punto 3., corredato dagli atti di liquidazione, per il pagamento, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del consuntivo, da parte dei Comuni aderenti alla Convenzione in misura di cui al precedente punto 2.

Art.3 – Composizione Commissione –

1. La “Commissione locale per il Paesaggio”, è un organo collegiale tecnico-consultivo istituito ai sensi dell’art. 4 della L.R. 32/2008.
2. La Commissione è composta da almeno tre componenti in possesso del diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie e forestali ed alla gestione del patrimonio naturale. Possono far parte della Commissione anche professionisti di categorie tecniche non laureate, purchè in possesso di specifica formazione in materia di paesaggio riconosciuta dalla Regione.
3. Il possesso dei titoli di studio necessari, richiesti dalla normativa regionale, devono risultare dal curriculum individuale custodito presso gli uffici dell’Ente gestore.
4. La nomina dei componenti è effettuata dal Presidente dell’Unione Montana Valle Susa, sentiti informalmente gli altri Sindaci dei Comuni aderenti alla predetta convenzione, così come la eventuale revoca.
5. I componenti della Commissione durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.

6. La sede di riunione per i lavori della Commissione è di norma presso l'Unione Montana Valle Susa.

7. Nel rispetto dell'art. 183 comma 3 del D.Lgs. 42/2004 ai membri della Commissione è dovuto, per le riunioni della Commissione, il rimborso delle sole spese d'accesso.

Art.4 - Casi di incompatibilità, decadenza –

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro della Commissione Edilizia o con altre Commissioni tecniche operanti nel settore urbanistico-edilizio dei Comuni facenti parte della presente convenzione.

2. Sono, altresì, incompatibili i tecnici dipendenti dalle Amministrazioni Comunali aderenti alla presente convenzione, gli amministratori, ovvero tutti i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

3. I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri, del coniuge ovvero di loro parenti o affini fino al quarto grado. Le incompatibilità dei commi 1, 2 e 3, ancorché insorte o compiute successivamente alla nomina, determinano la decadenza da componente della Commissione. L'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive della Commissione, ne determina la decadenza da componente della Commissione. Per i casi previsti ai precedenti commi 4 e 5, la decadenza è pronunciata con decreto del Presidente dell'Unione Montana Valle Susa.

Art. 5 - Attribuzioni –

1. La Commissione, nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite:

- a) esprime parere obbligatorio non vincolante in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del comune convenzionato;
- b) esprime il parere obbligatorio vincolante di cui all'art. 49 ultimo comma, della L.R. 56/77 e s.m.i.

2. La Commissione può inoltre:

- a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
- b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
- c) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;
- d) attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.

3. La Commissione, nell'esprimere il parere di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

4. La Commissione, nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite:

- a) esprime parere obbligatorio non vincolante in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del comune convenzionato;
- b) esprime il parere obbligatorio vincolante di cui all'art. 49 ultimo comma, della L.R. 56/77 e s. m. ed i.

5. La Commissione, nell'esprimere il parere di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

Art. 6 - Organi e procedure -

1. La Commissione elegge nella prima seduta il presidente. In caso di assenza del presidente le sue funzioni sono svolte dal Commissario più anziano di età.
2. La Commissione si riunisce, di norma, una volta al mese. In assenza di pratiche da esaminare la commissione non si riunisce.
3. La seduta è convocata dal presidente. La convocazione avviene tramite nota consegnata a mano, inviata via fax o per posta elettronica. Copia della convocazione è trasmessa alla struttura comunale competente che mette a disposizione dei commissari tutta la documentazione relativa alle pratiche poste in discussione.
4. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.
5. Le funzioni di segretario sono esercitate dal responsabile del procedimento di ogni comune ed eventualmente suo delegato, senza diritto di voto. Le pratiche sono esaminate distintamente per ogni comune associato.
6. Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza di almeno due membri di cui uno deve essere il presidente o il sostituto del presidente di cui al comma 1.
7. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. A parità di voti prevale il voto del presidente.
8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
9. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede numerate e vidimate mediante il bollo del Comune.
10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero ed i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
11. Il verbale è firmato dal segretario estensore, dal presidente della Commissione, dai membri componenti.

Art. 7 - Istruttoria delle pratiche e rilascio dell'autorizzazione -

1. L'Amministrazione di ogni singolo ente convenzionato, attraverso proprio personale, istruisce i procedimenti di propria competenza, provvede ove necessario a chiedere le opportune integrazioni, le sottopone alla Commissione, dando nel contempo comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia e adempie alle incombenze stabilite ai sensi di Legge e/o di successive disposizioni regolamentari.
2. Ai fini di quanto previsto nei commi precedenti, ogni singolo Ente nomina un apposito Responsabile del Procedimento paesaggistico in modo da garantire differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. Il Responsabile del Procedimento paesaggistico:
 - Mette a disposizione della Commissione le pratiche da sottoporre a parere
 - Acquisisce eventuali integrazioni richieste dalla Commissione
 - Acquisisce il parere della Commissione da trasmettere al Responsabile del rilascio del titolo abilitativo
 - Redige il verbale della Commissione in qualità di funzionario verbalizzante
3. Qualora un Comune sia impossibilitato a prevedere le due figure separate del Responsabile del Procedimento paesaggistico e del Responsabile del rilascio del titolo abilitativo, su specifica richiesta, la figura del Responsabile del Procedimento paesaggistico verrà individuata tra i dipendenti dell'Unione Montana Valle Susa.

Art. 8 - Termini per l'espressione del parere -

1. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e comunque nei termini richiamati nell'art. 7 precedente.
2. Relativamente al parere previsto dall'art. 49, 15° comma, della L.R. 56/77 e s.m.i. la Commissione deve esprimersi entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza.

3. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

Art. 9 - Durata –

1. La presente convenzione ha durata di anni 5 (cinque), a partire dal 1° luglio 2021.
2. Ogni singolo Ente, dopo almeno un anno dall'inizio dell'attività avviata con la presente convenzione, può, previo avviso con decisione assunta dal proprio Consiglio Comunale, recedere dal presente accordo.

Art. 10 - Norma di rinvio –

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nella presente convenzione si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.

Firmato digitalmente

UNIONE MONTANA VALLE SUSA
COMUNE di Borgone Susa
COMUNE di Bruzolo
COMUNE di Bussoleno
COMUNE di Caprie
COMUNE di Caselette
COMUNE di Chianocco
COMUNE di Chiusa di San Michele
COMUNE di Condove
COMUNE di Mattie
COMUNE di Novalesa
COMUNE di San Didero
COMUNE di San Giorio di Susa
COMUNE di Sant'Ambrogio di Torino
COMUNE di Sant'Antonino di Susa
COMUNE di Vaie
COMUNE di Venaus
COMUNE di Villar Focchiardo